

**DOCUMENTO FINALE DELLA PRIMA CONFERENZA DI RIESAME
DEL FUNZIONAMENTO DEL TRATTATO SULLE
FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA E
DELL'ATTO CONCLUSIVO DEL NEGOZIATO SULLA
CONSISTENZA DEGLI EFFETTIVI**

Vienna, 15-31 maggio 1996

La Repubblica di Armenia, la Repubblica di Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica del Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Federazione Russa, la Repubblica Slovacca, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica d'Ungheria, che sono Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte,

Ottemperando all'obbligo enunciato nell'Articolo XXI, paragrafo 1 del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, d'ora in avanti denominato il Trattato, di effettuare un riesame del funzionamento del Trattato e tenendo così conto dei Documenti Finali delle Conferenze Straordinarie degli Stati Parte tenute il 10 luglio 1992 a Helsinki e il 13 novembre 1992 a Vienna,

Agendo conformemente alla prescrizione della Sezione VII, paragrafo 3 dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 luglio 1992, d'ora in avanti denominato Atto Conclusivo,

Ricordando i risultati delle Conferenze Straordinarie fino ad ora tenute,

Riconfermando tutte le decisioni del Gruppo Consultivo Congiunto fino ad ora adottate,

Essendosi riuniti nella Prima Conferenza di Riesame presieduta dal Regno dei Paesi Bassi dal 15 al 31 maggio 1996 a Vienna,

Hanno adottato quanto segue:

I. INTRODUZIONE

1. Gli Stati Parte riaffermano il ruolo fondamentale del Trattato quale pietra angolare della sicurezza europea e la loro adesione ai suoi fini e obiettivi. E' nel loro interesse comune preservare l'integrità del Trattato e dell'Atto Conclusivo nonché la prevedibilità e la trasparenza da questi instaurate. Gli Stati Parte riaffermano la loro determinazione ad ottemperare in buona fede a tutti gli obblighi e impegni derivanti dal Trattato e dai documenti connessi. Tenendo conto di ciò, si impegnano a rafforzare la funzionalità e l'efficacia del Trattato.

2. Il negoziato, la conclusione e l'applicazione del Trattato e dell'Atto Conclusivo, nonché la ratifica del Trattato, hanno avuto luogo in tempi di cambiamento, durante i quali le condizioni di sicurezza in Europa hanno subito una significativa evoluzione.

L'Organizzazione del Patto di Varsavia ha cessato di esistere. Nuovi Stati si sono formati e sono divenuti Stati Parte del Trattato. Nel contempo sono venuti alla ribalta nuovi rischi e nuove sfide alla sicurezza. A seguito degli sforzi comuni degli Stati Parte, il Trattato e l'Atto Conclusivo sono rimasti fattori stabilizzanti vitali in questo periodo di transizione e hanno contribuito al suo pacifico svolgimento.

3. Gli Stati Parte sottolineano che la sicurezza e la stabilità in Europa trovano vitale sostegno nella prosecuzione e nel potenziamento di incisive misure di controllo degli armamenti. Riconoscendo l'evoluzione delle condizioni politiche e di sicurezza in Europa, gli Stati Parte sono decisi a proseguire il processo di controllo degli armamenti convenzionali, anche mediante il potenziamento della funzionalità e dell'efficacia del Trattato. Essi considerano ciò una responsabilità comune.

4. Gli Stati Parte riconoscono che il Trattato e l'Atto Conclusivo sono contributi essenziali per il raggiungimento dei fini e degli obiettivi dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), in particolare per lo sviluppo della fiducia, della stabilità e della sicurezza in un'Europa indivisa. In tale contesto essi sottolineano l'importanza dello sviluppo di un modello di sicurezza comune e globale per l'Europa del ventunesimo secolo, dell'applicazione del Trattato sui Cieli Aperti e del dialogo e dei negoziati in atto in materia di sicurezza nel Foro di Cooperazione per la Sicurezza.

II. ESAME DEL FUNZIONAMENTO DEL TRATTATO E DELL'ATTO CONCLUSIVO

5. Gli Stati Parte rilevano con soddisfazione che più di 58.000 esemplari di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali sono stati ridotti e che, conseguentemente, le dotazioni totali di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali nell'area di applicazione sono sensibilmente inferiori ai limiti stabiliti nel Trattato.

Sono state effettuate più di 2.500 ispezioni. E' stato sviluppato un sistema permanente per uno scambio regolare e sistematico delle notifiche previste dal Trattato e di altre informazioni. Il Gruppo Consultivo Congiunto è stabilmente insediato e ha dimostrato la sua utilità e importanza quale foro permanente per il Trattato.

Per quanto riguarda l'Atto Conclusivo, gli Stati Parte rilevano con soddisfazione che la consistenza del personale delle forze armate convenzionali nell'area di applicazione è stata ridotta di 1,2 milioni di effettivi.

6. Gli Stati Parte rilevano che il Trattato ha instaurato un elevato grado di trasparenza nelle relazioni militari con il suo sistema globale per lo scambio di informazioni e per le verifiche. Unitamente alle ampie riduzioni di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali, ciò ha portato a una maggiore prevedibilità e fiducia nelle relazioni di sicurezza. Il Trattato inoltre ha assecondato lo sviluppo di nuovi modelli di cooperazione in Europa e rappresenta il fondamento per la stabilità e la rafforzata sicurezza in Europa a livelli di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali notevolmente inferiori a quelli precedenti. Anche se ancora

esistono rischi e sfide in alcune parti dell'Europa, sono stati significativamente ridotti la capacità di lanciare attacchi di sorpresa e il pericolo di azioni offensive su vasta scala in tutta l'Europa. Tuttavia, il conseguimento dei fini del Trattato nell'intera area di applicazione richiede sforzi continuativi degli Stati Parte.

7. Gli Stati Parte riaffermano la perdurante rilevanza delle strutture fondamentali del Trattato, incluso il principio delle limitazioni zionali, come previste dagli Articoli IV e V del Trattato. A tale riguardo e in linea con la Decisione del Gruppo Consultivo Congiunto del 17 Novembre 1995, gli Stati Parte hanno concordato un Documento, riportato nell'Allegato A, che comprende un complesso di misure concordate con spirito cooperativo e accettabili per tutte le Parti del Trattato.

8. Gli Stati Parte si rammaricano del fatto che non tutti gli obblighi di riduzione derivanti dal Trattato sono stati rispettati. Essi sottolineano la necessità di completare quanto prima possibile le riduzioni di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato (TLE) conformemente agli obblighi assunti con il Trattato. Essi rilevano con soddisfazione il ribadito impegno degli Stati Parte che devono ancora completare le riduzioni di ottemperare alle disposizioni del Trattato e dei documenti connessi. Tutti gli Stati Parte esprimono il loro impegno a proseguire tale processo fino al suo completamento, conformemente alle disposizioni del Trattato. In tale contesto, consapevoli delle difficoltà che hanno ritardato il completamento delle riduzioni, essi prendono atto positivamente degli sforzi intrapresi per rispettare pienamente gli obblighi derivanti dal Trattato.

9. Gli Stati Parte esprimono la loro preoccupazione in merito alle gravi difficoltà incontrate da alcuni Stati Parte nell'ottemperare pienamente, entro il loro territorio, alle disposizioni del Trattato e dei relativi documenti, a causa dei TLE non computati e non controllati nell'ambito del Trattato. Tale situazione pregiudica il funzionamento del Trattato e ne complica l'applicazione.

Essi sottolineano l'esigenza di concordare quanto prima possibile soluzioni politiche appropriate e di elaborare misure necessarie a consentire l'applicazione del Trattato conformemente alle sue disposizioni.

Essi esprimono la loro disponibilità ad esaminare la questione di tali TLE in seno al Gruppo Consultivo Congiunto e ad individuare modi e mezzi per facilitare la soluzione del problema.

10. Gli Stati Parte hanno adottato le intese e le interpretazioni concordate per quanto concerne l'applicazione e i modi e i mezzi per migliorare la funzionalità e l'efficacia del Trattato, come specificato nell'Allegato B del presente Documento Finale.

11. Gli Stati Parte hanno concordato che le questioni relative all'applicazione contenute nell'Allegato C del presente Documento Finale richiedono ulteriore esame e soluzione in seno al Gruppo Consultivo Congiunto.

12. Gli Stati Parte riaffermano gli accordi relativi all'Articolo XII raggiunti nella Conferenza Straordinaria di Oslo del 1992.

Resta per essi inteso che per gli Stati successori che sono divenuti Stati Parte entro il 1992, il paragrafo 2 dell'Articolo XII che fa parte dell'Accordo di Oslo dovrà essere inteso come segue: "In particolare, nessuno Stato Parte aumenterà entro l'area di applicazione le sue dotazioni di veicoli corazzati da combattimento per la fanteria detenuti da organizzazioni costituite e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna al di sopra del quantitativo complessivo in dotazione a tali organizzazioni all'atto della firma del Trattato, notificato come dislocato nel loro territorio ai sensi dello scambio di informazioni al 19 novembre 1990".

Essi concordano di affrontare ulteriormente l'argomento dell'Articolo XII in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, tenendo conto delle proposte presentate alla Conferenza di Riesame.

13. Gli Stati Parte hanno sottolineato l'importanza del pieno e continuo rispetto delle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 5, nel contesto del mantenimento della funzionalità del Trattato, nonché della sovranità degli Stati Parte interessati.

Gli Stati Parte hanno rilevato che, in taluni casi accordi bilaterali connessi con le disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 5, sono in fase di negoziato o in corso di ratifica o applicazione. Gli Stati Parte hanno espresso il loro appoggio per i rapidi e positivi risultati degli sforzi in atto.

Gli Stati Parte considerano che si debba riconoscere l'importanza delle disposizioni dell'Articolo IV sulle forze stazionanti, nel contesto del processo previsto nella Sezione III del presente Documento Finale.

14. Nel contesto del processo previsto nella Sezione III del presente Documento Finale, gli Stati Parte esamineranno le differenti interpretazioni degli schieramenti a titolo temporaneo in modo tale da assicurare che tali schieramenti a titolo temporaneo non diventino di durata indefinita.

15. Gli Stati Parte ricordano che, conformemente all'Articolo II, paragrafo 2 del Trattato, gli elenchi dei tipi esistenti contenuti nel Protocollo sui Tipi esistenti di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali (POET) dovranno essere aggiornati periodicamente dal Gruppo Consultivo Congiunto conformemente alla Sezione IV del POET. Tuttavia, esso non è stato aggiornato dal momento della conclusione del Trattato.

Gli Stati Parte incaricano le loro delegazioni presso il Gruppo Consultivo Congiunto di aggiornare il POET. Essi inoltre hanno concordato che:

- si dovrà correggere qualsiasi imprecisione, anche con la cancellazione di tipi, modelli, versioni di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali che non rispondano ai criteri del Trattato;
- il Gruppo Consultivo Congiunto dovrà considerare se sia appropriato un aggiornamento annuale degli elenchi;
- il Gruppo Consultivo Congiunto dovrà prendere in considerazione una versione elettronica degli elenchi in tutte le lingue ufficiali.

16. Gli Stati Parte hanno anche discusso i temi contenuti nell'Allegato D del presente Documento Finale.

17. Gli Stati Parte accolgono con favore la dichiarazione del rappresentante della Federazione Russa tesa a dare effetto alla dichiarazione del rappresentante dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in seno al Gruppo Consultivo Congiunto del 14 giugno 1991 a Vienna. Il testo della dichiarazione russa è riportato nell'Allegato E del presente Documento Finale.

18. Gli Stati Parte raccomandano, che, tenuto conto delle questioni deferite al Gruppo Consultivo Congiunto, ci si avvalga nel modo più efficace delle disposizioni dell'Articolo XVI e del Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto al fine di consentire al Gruppo medesimo di trattare tali questioni in maniera appropriata.

III. FUTURI LAVORI DEDICATI AL TRATTATO

19. Alla luce delle Sezioni I e II del presente Documento Finale, gli Stati Parte incaricano le loro delegazioni presso il Gruppo Consultivo Congiunto di ampliare i loro lavori conformemente all'Articolo XVI del Trattato. Traendo nuovo impulso da questa Conferenza di Riesame, essi avvieranno immediatamente un processo esauriente mirante a migliorare il funzionamento del Trattato in un ambiente mutevole e, in tal modo, la sicurezza di ciascuno Stato Parte, indipendentemente dalla sua appartenenza ad un'alleanza politico-militare. Quale parte di tale processo, gli Stati Parte prenderanno in considerazione misure e adeguamenti al fine di promuovere gli obiettivi del Trattato e di migliorarne la funzionalità e l'efficacia, includendo, ma non esclusivamente, l'esame delle proposte già presentate a tale scopo. Questo processo dovrebbe essere di natura tale da consentire che il Trattato conservi il suo ruolo fondamentale nell'architettura di sicurezza europea. La sua portata ed i suoi parametri dovrebbero essere definiti con priorità.

20. Fino all'entrata in vigore di tali misure e adeguamenti, gli Stati Parte ottempereranno a tutte le disposizioni del Trattato e dei documenti ad esso connessi.

21. Gli Stati Parte esamineranno un rapporto intermedio sui progressi compiuti in tale processo in occasione del Vertice OSCE di Lisbona. Tale rapporto comprenderà, fra l'altro, raccomandazioni su come procedere ulteriormente.

* * * * *

Ai sensi dell'Articolo XXI, paragrafo 1, gli Stati Parte auspicano di riunirsi nuovamente fra cinque anni per la Seconda Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa.

Il presente Documento Finale, unitamente ai suoi allegati A, B, C, D ed E che ne fanno parte integrante, redatto in tutte le lingue ufficiali dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, quale Depositario Designato del Trattato, che distribuirà copie del presente Documento Finale a tutti gli Stati Parte.

Allegato A:

**DOCUMENTO
CONCORDATO FRA GLI STATI PARTE DEL
TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA
DEL 19 NOVEMBRE 1990**

I 30 Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominato Trattato,

hanno concordato quanto segue:

I

1. Ciascuno Stato Parte, tenendo conto dei chiarimenti contenuti nel presente Documento relativamente all'area descritta nell'Articolo V, paragrafo 1(A) del Trattato e tenendo conto delle intese sulla flessibilità enunciate nel presente Documento, ottempererà pienamente alle limitazioni quantitative stabilite dal Trattato, incluso l'Articolo V dello stesso, non oltre il 31 maggio 1999.

2. Resta inteso che il paragrafo 1 della presente Sezione non concede ad alcuno Stato Parte che abbia ottemperato alle limitazioni quantitative stabilite dal Trattato, incluso l'Articolo V dello stesso alla data del 1 gennaio 1996, il diritto di superare una qualsiasi limitazione quantitativa enunciata nel Trattato.

3. Conformemente alla Decisione del Gruppo Consultivo Congiunto del 17 novembre 1995, gli Stati Parte coopereranno nella misura massima possibile onde assicurare la piena applicazione delle disposizioni del presente Documento.

II

1. Entro l'area descritta nell'Articolo V, Paragrafo 1(A) del Trattato, come era inteso dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche all'epoca della firma del Trattato, la Federazione Russa limiterà i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento, e le proprie artiglierie di modo che, non oltre il 31 maggio 1999 e successivamente, i quantitativi complessivi non superino:

(A) 1.800 carri armati;

(B) 3.700 veicoli corazzati da combattimento, dei quali non più di 552 saranno dislocati nella regione di Astrakan; non più di 552 saranno dislocati nella regione di Volgograd; non più di 310 saranno dislocati nella parte orientale della regione di Rostov descritta nella Sezione III, paragrafo 1 del presente Documento; e non più di 600 saranno dislocati nella regione di Pskov; e

(C) 2.400 pezzi di artiglieria.

2. Nella regione di Odessa, l'Ucraina dovrà limitare i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento, e le proprie artiglierie di modo che all'atto dell'applicazione provvisoria del presente Documento e successivamente i quantitativi complessivi non superino:

- (A) 400 carri armati;
- (B) 400 veicoli corazzati da combattimento; e
- (C) 350 pezzi di artiglieria.

3. All'atto dell'applicazione provvisoria del presente Documento e fino al 31 maggio 1999, la Federazione Russa dovrà limitare i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento, e le proprie artiglierie, entro l'area descritta nell'Articolo V, paragrafo 1(A) del Trattato, come intesa dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche all'epoca della firma del Trattato, di modo che i quantitativi complessivi non superino:

- (A) 1.897 carri armati;
- (B) 4.397 veicoli corazzati da combattimento; e
- (C) 2.422 pezzi di artiglieria.

III

1. Ai fini del presente Documento e del Trattato, si assumerà che il seguente territorio della Federazione Russa, come costituito al 1 gennaio 1996, sia situato nell'area descritta nell'Articolo IV, paragrafo 2 del Trattato invece che nell'area descritta nell'Articolo V, paragrafo 1(A) del Trattato: la regione di Pskov; la regione di Volgograd; la regione di Astrakan; quella parte della regione di Rostov ad est della linea che si estende da Kushchevskaya a Volgodonsk fino al confine della regione di Volgograd, incluso Volgodonsk; e Kushchevskaya e uno stretto corridoio nel territorio di Krasnodar che conduce a Kushchevskaya.

2. Ai fini del presente Documento e del Trattato, si assumerà che il territorio della regione di Odessa dell'Ucraina, come costituito al 1 gennaio 1996, sia situato nell'area descritta nell'Articolo IV, paragrafo 3 del Trattato invece che nell'area descritta nell'Articolo V, paragrafo 1(A) del Trattato.

IV

1. Gli Stati Parte, durante il periodo antecedente il 31 maggio 1999, esamineranno le disposizioni del Trattato sui siti designati per l'immagazzinamento permanente al fine di consentire che tutti i carri armati, tutti i veicoli corazzati da combattimento, e tutte le artiglierie nei siti designati per l'immagazzinamento permanente, inclusi quelli assoggettati a limitazioni quantitative regionali, siano dislocati in unità in vita.

2. La Federazione Russa avrà il diritto di far uso nella massima misura possibile delle disposizioni del Trattato sullo schieramento a titolo temporaneo di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, e artiglierie all'interno del suo territorio e al di fuori del suo territorio. Tali schieramenti a titolo temporaneo nel territorio di altri Stati Parte saranno effettuati mediante liberi negoziati e nel pieno rispetto della sovranità degli Stati Parte interessati.

3. La Federazione Russa avrà diritto di far uso, nella misura massima possibile, della ridistribuzione, conformemente agli accordi esistenti, delle quote attuali per carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie, stabilite dall'Accordo sui Principi e sulle Procedure per l'Applicazione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, concluso a Tashkent il 15 maggio 1992. Tali ridistribuzioni saranno effettuate mediante liberi negoziati e nel pieno rispetto della sovranità degli Stati Parte interessati.

4. La Federazione Russa conteggerà nei limiti numerici stabiliti nel Trattato e nella Sezione II, paragrafo 1 del presente Documento qualsiasi veicolo corazzato da combattimento elencato come "da rimuovere" nel suo scambio di informazioni del 1 gennaio 1996, che non sia stato effettivamente rimosso alla data del 31 maggio 1999.

V

1. In aggiunta allo scambio annuale di informazioni effettuato ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1(C) del Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, la Federazione Russa fornirà informazioni uguali a quelle fornite nello scambio annuale di informazioni relativamente all'area descritta nell'Articolo V, paragrafo 1(A) del Trattato, come intesa dall'Unione delle Repubblica Socialiste Sovietiche all'epoca della firma del Trattato, all'atto dell'applicazione provvisoria del presente Documento e ogni sei mesi successivi allo scambio annuale di informazioni. Nel caso di Kushchevskaya, la Federazione Russa fornirà dette informazioni supplementari ogni tre mesi successivamente allo scambio annuale di informazioni.

2. All'atto dell'applicazione provvisoria del presente Documento, l'Ucraina fornirà notifiche sul modello "F21" per le sue dotazioni all'interno della regione di Odessa sulla base di variazioni del 5 per cento o più, invece che del 10 per cento o più, nelle dotazioni assegnate.

3. Fermi restando i paragrafi 5 e 6 della presente Sezione, la Federazione Russa, all'atto dell'applicazione provvisoria del presente Documento, accetterà ogni anno, in aggiunta alla sua quota passiva di ispezioni a siti dichiarati stabilita ai sensi della Sezione II, paragrafo 10(D) del Protocollo sulle Ispezioni, fino a un totale di 10 ispezioni supplementari a siti dichiarati, effettuate conformemente al Protocollo sulle Ispezioni, ad oggetti di verifica:

(A) situati nella regione di Pskov; nella regione di Volgograd; nella regione di Astrakan; in quella parte della regione di Rostov a est della linea che si estende da Kushchevskaya a Volgodonsk, fino al confine della regione di Volgograd che include Volgodonsk, e Kushchevskaya; e uno stretto corridoio nel territorio di Krasnodar che conduce a Kushchevskaya;

(B) contenenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato designati "da rimuovere" dalla Federazione Russa nel suo scambio annuale di informazioni del 1 gennaio 1996, fino a quando una ispezione a siti dichiarati confermi che tali equipaggiamenti sono stati rimossi.

4. Fermi restando i paragrafi 5 e 6 della presente Sezione, l'Ucraina, all'atto dell'applicazione provvisoria del presente Documento, dovrà accettare ogni anno, in aggiunta alla sua quota passiva di ispezioni a siti dichiarati stabilita ai sensi della Sezione II, paragrafo 10(D) del Protocollo sulle Ispezioni, fino a un totale di una ispezione supplementare a siti

dichiarati, effettuata conformemente al Protocollo sulle Ispezioni, ad oggetti di verifica situati entro la regione di Odessa.

5. Il numero di ispezioni supplementari a siti dichiarati effettuate a oggetti di verifica ai sensi dei paragrafi 3 o 4 della presente Sezione, non dovrà superare il numero delle ispezioni a siti dichiarati, determinato dalla quota passiva di ispezioni a siti dichiarati calcolata conformemente alla Sezione II, paragrafo 10(D) del Protocollo sulle Ispezioni, effettuate a tali oggetti di verifica nel corso dello stesso anno.

6. Tutte le ispezioni supplementari a siti dichiarati effettuate ai sensi del paragrafo 3 o 4 della presente Sezione:

- (A) dovranno essere effettuate a spese dello Stato Parte ispezionante, conformemente alle tariffe commerciali in vigore; e
- (B) a discrezione dello Stato Parte ispezionante, saranno effettuate o come un'ispezione consecutiva o come un'ispezione a parte.

VI

1. Il presente Documento entrerà in vigore alla ricezione da parte del Depositario della notifica di conferma dell'approvazione di tutti gli Stati Parte. La Sezione II, paragrafi 2 e 3, la Sezione IV e la Sezione V del presente Documento vengono così provvisoriamente applicate a partire dal 31 maggio 1996 e fino al 15 dicembre 1996. Se il presente Documento non entrerà in vigore entro il 15 dicembre 1996, esso dovrà essere allora riesaminato dagli Stati Parte.

2. Il presente Documento, in tutte le sei lingue ufficiali del Trattato, sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, quale Depositario designato del Trattato, che trasmetterà copie del presente Documento a tutti gli Stati Parte.

Allegato B: Intese e interpretazioni concordate riguardo all'applicazione e ai modi e i mezzi per migliorare la funzionalità e l'efficacia del Trattato.

1. Gli Stati Parte sottolineano l'esigenza di assicurare che le competenti autorità governative incaricate dell'applicazione del Trattato ottemperino a tutti gli obblighi della Decisione del Gruppo Consultivo Congiunto sul costo delle ispezioni datata 23 maggio 1995.

2. Gli Stati Parte concordano che, conformemente al Protocollo sulle Ispezioni, Sezione VII, paragrafo 1,

- (a) qualora uno Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte che esercita i diritti e assume gli obblighi di Stato Parte ispezionato ritardi un'ispezione per causa di forza maggiore, esso dovrà chiarire dettagliatamente, in forma scritta, i motivi di tale ritardo;

Quanto sopra dovrà essere attuato come segue:

- se la forza maggiore viene dichiarata prima dell'arrivo del nucleo d'ispezione, tramite la risposta alle pertinenti notifiche;
 - se la forza maggiore viene dichiarata dopo l'arrivo del nucleo di ispezione al punto di entrata, il chiarimento dovrà essere trasmesso quanto prima possibile, attraverso i canali diplomatici o altri canali ufficiali;
- (b) in caso di ritardo dovuto a forza maggiore, si applicheranno le disposizioni della Sezione XI, paragrafo 2 del Protocollo sulle Ispezioni.

3. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire annualmente a tutti gli altri Stati Parte, ma non oltre il 15 dicembre, un elenco completo aggiornato degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetti al trasporto. In caso di aggiunte all'elenco degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetti al trasporto, lo Stato Parte dovrà fornire l'elenco completo aggiornato con le aggiunte evidenziate.

4. Ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, durante lo scambio annuale di informazioni, i numeri dei nullaosta diplomatici permanenti per i loro mezzi di trasporto aerei validi per il successivo anno calendariale.

5. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, durante lo scambio annuale di informazioni, l'elenco delle proprie festività ufficialmente riconosciute per il successivo anno calendariale.

6. Lo Stato Parte, il cui nucleo di ispezione intenda transitare attraverso il territorio di un altro Stato Parte, prima di effettuare un'ispezione dovrebbe comunicare allo Stato/agli Stati Parte interessato/i l'ora di transito prevista, i punti di attraversamento della frontiera e i mezzi di trasporto utilizzati dal nucleo di ispezione, nonché un elenco degli ispettori e dei conducenti e i numeri dei passaporti.

7. Gli Stati Parte concordano che un'area specifica può contenere siti dichiarati delle proprie forze e delle forze stazionate; tuttavia tutti i siti dichiarati entro un'area specifica sono esclusi da un'ispezione ad un'area specifica (ispezioni ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Ispezioni) in quanto tali siti possono essere ispezionati soltanto ai sensi della Sezione VII del

Protocollo sulle Ispezioni.

8. Gli Stati Parte concordano di notificare l'intenzione di effettuare ispezioni contemporaneamente allo Stato Parte ospitante e allo Stato Parte stazionante, se lo Stato ispezionante intende effettuare un'ispezione consecutiva che impegni forze stazionate.

9. Se appropriato e con l'assenso dello Stato Parte sul cui territorio deve essere effettuata un'ispezione concernente armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato di uno Stato Parte stazionante, lo Stato Parte stazionante assisterà il paese ospitante per la tutela della sicurezza sia del nucleo di ispezione che del nucleo di scorta per tutta la durata dell'ispezione.

10. Notifica delle variazioni delle dotazioni del 10 per cento:

- gli Stati Parte concordano che, ai sensi della Sezione VIII, paragrafo 1(B) del Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, il più recente aggiornamento delle informazioni sulle dotazioni costituirà sempre la base per qualsiasi successiva variazione da notificare ai sensi del presente paragrafo;
- la notifica di qualsiasi variazione del 10 per cento o più dovrà essere inviata non più tardi di cinque giorni dopo l'attuazione di tali variazioni. Resta inteso che il periodo di cinque giorni si riferisce a cinque giorni lavorativi.

11. Gli Stati Parte concordano di notificare:

- qualsiasi modifica nella designazione di formazioni o unità ai sensi delle Sezioni I, III e V del Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni con almeno 42 giorni di anticipo;
- qualsiasi soppressione di oggetti di verifica avvenuta entro l'ultimo mese ai sensi della Sezione V del Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, il quindici di ogni mese;
- qualsiasi costituzione di un oggetto di verifica o un suo trasferimento ad un'altra località, con almeno 42 giorni di anticipo.

12. Gli Stati Parte concordano che, in aggiunta alle prescrizioni per la presentazione di informazioni e notifiche contenute nell'articolo XVII del Trattato e nel paragrafo 1 dell'Allegato sul Modulo per lo Scambio di Informazioni al Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, si adopereranno per integrare lo scambio annuale di informazioni ai sensi del suddetto Protocollo in forma scritta con una versione elettronica di dati su dischetti in un formato concordato; la forma scritta rimarrà la versione ufficiale.

13. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte la propria quota passiva di ispezioni a siti dichiarati in coincidenza con ciascuno scambio annuale di informazioni fornito ai sensi del Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, Sezione VII, paragrafo 1(C).

**Allegato C: Questioni relative all'applicazione che richiedono ulteriore esame e soluzione
in seno al Gruppo Consultivo Congiunto**

1. Introduzione di procedure comuni che regolano voli di mezzi di trasporto aerei con il nucleo d'ispezione.
2. Punto di entrata/uscita.
3. Immunità dei mezzi di trasporto di un nucleo d'ispezione.
4. Formulazione di principi per l'elaborazione degli schemi planimetrici dei siti dichiarati, inclusa la possibilità di una più precisa formulazione/interpretazione del termine "abituamente".
5. Equipaggiamento da usare durante le ispezioni.
6. Regole sulle fotografie.
7. Anno calendariale/possibilità di sincronizzazione con l'anno di applicazione.
8. Finanziamento delle ispezioni.
9. Interpretazione comune dell'obbligo di cui al Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, Sezione VIII, paragrafo 1, lettera (B).
10. Riesame e aggiornamento dei Moduli per le Notifiche del Trattato, per assicurarne l'ininterrotta funzionalità.
11. La questione dei TLE che sono rimasti, a titolo temporaneo, senza riassegnazione, dalle loro normali sedi del tempo di pace, per impegni sotto gli auspici delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
12. La questione se, con riferimento alla Sezione I, paragrafo 1 del Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, tutte le unità e le formazioni che hanno in dotazione equipaggiamenti assoggettati al Trattato, inclusi depositi, basi e siti designati per l'immagazzinamento permanente, debbano essere notificati sia nella Tabella I che III.
13. Eliminazione di TLE eccedenti gli obblighi di riduzione e eliminazione di TLE dismessi.
14. Arrotondamento delle quote passive di ispezione.
15. Misure di trasparenza rafforzate riguardo le ambulanze realizzate sullo scafo di veicoli corazzati da combattimento o di veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", come elencati nel Protocollo sui Tipi Esistenti di Armamenti e di Equipaggiamenti Convenzionali.

Allegato D: Temi discussi nel corso della Conferenza di Riesame del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa

1. Articolo II: definizioni di:

"gruppo di Stati Parte";
"area di applicazione";
"accesso di altri Stati Partecipanti all'OSCE";
"siti designati per l'immagazzinamento permanente";
"veicoli corazzati gittaponte";
"aerei da combattimento",

e il Protocollo sui Tipi Esistenti di Armamenti e di Equipaggiamenti convenzionali.

2. Articolo III:

Esportazione di equipaggiamenti;
Trasparenza riguardo TLE assegnati a forze con funzioni inerenti la sicurezza interna;
Proposta relativa ad una Forza comune per il mantenimento della pace.

3. Articolo IV:

Approccio alle limitazioni e ai livelli massimi di dotazione;
Stazionamento di forze nel territorio di un altro Stato Parte.

4. Articolo V:

Applicazione;
Schieramenti a titolo temporaneo;
Forze stazionate.

5. Articolo VI:

Principio della sufficienza.

6. Articolo X:

Rimozione da siti designati per l'immagazzinamento permanente.

7. Articolo XI:

Applicazione;
Limiti;
Rimozioni da depositi.

8. Articolo XII:

Veicoli corazzati da combattimento per la fanteria in dotazione a forze con funzioni inerenti la sicurezza interna (ai sensi del Documento Finale di Oslo del 5 giugno 1992);
Trasparenza;
Necessità degli Stati che hanno aderito al Trattato nel 1992;
Criteri concernenti i livelli delle forze con funzioni inerenti la sicurezza interna.

9. Articolo XIV:

Ispezioni aeree.

10. Articolo XVI:

Futuro ruolo del Gruppo Consultivo Congiunto;
Durata delle sessioni del Gruppo Consultivo Congiunto.

11. Articolo XVIII:

Seguiti dei negoziati;
Modalità;
Proposta per un Accordo Supplementare.

12. Varie:

Proposta per una Forza comune per il mantenimento della pace;
Circostanze eccezionali;
Discussioni nel Gruppo Consultivo Congiunto su un Fondo di Supporto del Trattato.

Allegato E: Dichiarazione del rappresentante della Federazione Russa

Al fine di favorire l'attuazione della dichiarazione del Rappresentante dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche presso il Gruppo Consultivo Congiunto del 14 giugno 1991 (dichiarazione del Rappresentante sovietico), ho ricevuto istruzioni dal Governo della Federazione Russa di rendere la seguente dichiarazione.

1. Resta inteso che gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali nelle tre categorie limitate dal Trattato, cui si fa riferimento nel paragrafo 1 della dichiarazione del Rappresentante sovietico (carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie) saranno considerati distrutti o resi militarmente inutilizzabili, conformemente a tale dichiarazione, dopo l'applicazione di uno qualsiasi dei seguenti metodi:

(A) distruzione o conversione di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali mediante procedure che forniscano una sufficiente prova visibile a conferma che essi sono stati distrutti o resi militarmente inutilizzabili;

(B) presentazione di soddisfacenti prove documentali che rispondano ai requisiti di una sufficiente prova visibile soltanto nel caso di armamenti e di equipaggiamenti che siano stati distrutti prima della diffusione della presente dichiarazione. La Federazione Russa intende fornire una prova del genere relativamente agli armamenti e agli equipaggiamenti distrutti nell'area di applicazione del Trattato dopo il 17 novembre 1995;

(C) accantonamento separato di carri armati e di veicoli corazzati da combattimento esposti all'influenza dei fattori atmosferici, con i portelli e le coperture dei vani motore aperti, con invito a un gruppo di esperti ad effettuare - a spese del gruppo - un esame di un campione preso a caso rappresentativo di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali prima della loro rimozione da un sito di esposizione per la destinazione finale (rottamazione) e la notifica di tale rimozione;

(D) visita di un gruppo di esperti, a sue proprie spese e su invito, al fine di effettuare il conteggio di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali già abbandonati;

(E) notifica che preceda o accompagni ogni trasferimento di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali ad altri Stati Parte nell'area di applicazione del Trattato, con un'equivalente notifica pertinente dello Stato Parte ricevente. Tali trasferimenti saranno effettuati conformemente alle disposizioni del Trattato e saranno compatibili con gli obiettivi e i contenuti della dichiarazione del Rappresentante sovietico.

2. Proseguendo i suoi sforzi per attuare la dichiarazione del Rappresentante sovietico, la Federazione Russa applicherà i metodi, cui si fa riferimento nel paragrafo 1 della presente dichiarazione, ad armamenti ed equipaggiamenti convenzionali dislocati nel proprio territorio. La Federazione Russa coopererà con la Repubblica del Kazakistan e con la Repubblica dell'Uzbekistan nell'applicazione di tali metodi agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali dislocati nei loro territori. La Federazione Russa negozierà i necessari accordi con tali Stati al fine di unificare i loro sforzi per portare a termine entro l'anno 2000 il processo cui si fa riferimento nel paragrafo 1 della dichiarazione del Rappresentante sovietico.

3. Se, nonostante gli sforzi compiuti in buona fede, il quantitativo di 6000 carri armati soggetti ad eliminazione non fosse completamente conseguita, al deficit di non più di 2300 carri

armati si farà fronte applicando ad un pari quantitativo di veicoli corazzati da combattimento eccedente la quota di 1500 unità i metodi cui si fa riferimento nel paragrafo 1 della presente dichiarazione; in tal modo si riterrà completato in termini generali il processo globale cui si fa riferimento nel paragrafo 1 della dichiarazione del Rappresentante sovietico. Nonostante quanto sopra enunciato, sarà successivamente eliminato un quantitativo di carri armati pari al summenzionato deficit. La data prevista per il completamento del processo della loro eliminazione dipenderà dalla durata della loro vita operativa e di servizio e dalla disponibilità di risorse finanziarie. Il processo di eliminazione verrà eseguito conformemente al paragrafo 1 della presente dichiarazione.

4. Al completamento delle visite iniziali cui si fa riferimento al paragrafo 1 della presente dichiarazione, la Federazione Russa sarà disponibile a discutere in seno al Gruppo Consultivo Congiunto i risultati di tali visite e, alla luce di tali risultati, a provvedere alla necessaria organizzazione di ulteriori visite e a discutere possibili modalità per effettuarle. In generale le pertinenti prassi stabilite nel processo di applicazione del Trattato saranno seguite, per quanto possibile, nell'organizzazione e nell'effettuazione delle visite.

Dichiarazioni del Presidente della Prima Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa e dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi:

Nonostante i diritti di ciascuno Stato Parte enunciati nell'Articolo XIV del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrebbe cercare di evitare che siano effettuate ispezioni durante le festività ufficialmente riconosciute dell'altro Stato Parte.

Per quanto riguarda la frase "dalla disponibilità di risorse finanziarie" nella Dichiarazione del Rappresentante della Federazione Russa, contenuta nell'Allegato E del Documento Finale della Prima Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, resta inteso che tale frase non pregiudica altri obblighi relativi al controllo degli armamenti.

Lo schieramento a titolo temporaneo e la riassegnazione di quote cui si fa riferimento nella Sezione IV, paragrafi 2 e 3 del Documento contenuto nell'Allegato A del presente Documento Finale non saranno usati nel caso della Repubblica dell'Azerbaijan.

Dichiarazione della Delegazione della Federazione Russa
alla Prima Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato
sulle Forze Armate Convenzionali in Europa

31 maggio 1996

"Qualora le flessibilità elencate nell'accordo sul problema del fianco non siano realizzate entro il 31 maggio 1999, la Parte Russa si riserva il diritto di utilizzare le altre flessibilità del Trattato esaminate ma non menzionate nell'Accordo suddetto."

Dichiarazione della Delegazione dei Paesi Bassi
alla Prima Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato
sulle Forze Armate Convenzionali in Europa

31 maggio 1996

"I 16 Membri dell'Alleanza Atlantica sono del parere che qualsiasi futura flessibilità debba essere compatibile con il quadro giuridico del Trattato, come concordato da tutti i 30 Stati Parte.

Si richiede che la presente Dichiarazione sia allegata al Documento Finale."

Dichiarazione della Delegazione dell'Ucraina
alla Prima Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato
sulle Forze Armate Convenzionali in Europa

31 maggio 1996

"In riferimento alla Decisione del 31 maggio 1996 della Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa di adottare il 'Documento Concordato fra gli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990', l'Ucraina dà il suo consenso a tale decisione con l'intesa che, nell'attuare le disposizioni, gli Stati Parte procedano come segue:

1. I diritti e gli obblighi della Federazione Russa enunciati nella Sezione II, paragrafi 1 e 3, nonché nella Sezione V, paragrafo 1 del Documento relativi all' 'area descritta nell'Articolo V, paragrafo 1(A) del Trattato, come intesa dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche all'epoca della firma del Trattato' non si estenderanno al territorio dell'Ucraina e precisamente alla Repubblica Autonoma di Crimea, alla regione di Nikolayev, alla regione di Zaporozhye e alla regione di Kherson.
2. La Sezione II, paragrafi 1 e 3, e la Sezione IV, paragrafo 2 del Documento non si applicheranno a quella parte degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato delle Forze di Difesa Costiera e della Fanteria di Marina della Flotta del Mar Nero che, a seguito della loro divisione fra l'Ucraina e la Federazione Russa, sarà assegnata alla Federazione Russa e soggetta al ritiro dal territorio dell'Ucraina entro i limiti temporali convenuti.
3. Le disposizioni di cui alla Sezione IV, paragrafo 2 del Documento non limiteranno in alcun modo il diritto e le possibilità dell'Ucraina di schierare a titolo temporaneo, ai sensi dell'Articolo V, paragrafo 1 del Trattato, carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie entro la 'nuova' area del fianco.
4. Le disposizioni della Sezione IV, paragrafo 3 del Documento non pregiudicheranno in alcun modo i diritti e gli obblighi dell'Ucraina ai sensi dell'Accordo sui Principi e sulle Procedure per l'Applicazione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 15 maggio 1992.

La Delegazione dell'Ucraina chiede che la presente Dichiarazione sia allegata al Documento Finale della Conferenza."

Dichiarazione della Delegazione della Federazione Russa
alla Prima Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato
sulle Forze Armate Convenzionali in Europa

31 maggio 1996

"In riferimento alla dichiarazione dell'Ucraina del 31 maggio 1996 riguardante il Documento concordato fra gli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, la posizione della Federazione Russa è che detta dichiarazione non ostacolerà in alcun modo l'applicazione del Documento summenzionato."

Dichiarazione della Delegazione della Turchia
alla Prima Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato
sulle Forze Armate Convenzionali in Europa

31 maggio 1996

"In occasione dell'adozione del Documento Finale della Prima Conferenza di Revisione, la Delegazione della Turchia registra la seguente intesa:

1. Il Documento in questione non cambia in alcun modo il carattere giuridicamente vincolante del Trattato CFE e dei documenti connessi, né gli obblighi dei singoli Stati Parte del Trattato.
2. I paragrafi 2 e 3, Sezione IV del Documento non possono essere interpretati in modo tale da poter pregiudicare la disposizione contenuta nell'Articolo IV, paragrafo 5 del Trattato CFE, né il principio del libero consenso sancito nei documenti OSCE sull'esercizio di tali diritti.
3. Le 'flessibilità' contenute nel Trattato sono quelle menzionate nei suddetti paragrafi e possono essere utilizzate soltanto nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del Trattato e sulla base di accordi stipulati e applicati con il libero consenso degli Stati Parte interessati.
4. La Delegazione della Turchia, nell'accettare un esame delle disposizioni riguardanti i siti designati di immagazzinamento permanente (DPSS), fa presente che può accettare eventuali modifiche soltanto qualora queste non portino a concentramenti di forze che pregiudichino gli equilibri regionali e purché un esame dello stesso genere sia attuato per chiarire la questione degli 'schieramenti a titolo temporaneo', in particolare riguardo alla loro durata.
5. Alla luce della costante importanza dei sottolimiti regionali anche in presenza di condizioni mutevoli, il Governo della Turchia non parteciperà ad alcun negoziato che pregiudichi il principio dei sottolimiti regionali né accetterà alcuna limitazione delle forze che non tenga debitamente conto della dimensione del suo territorio, della popolazione e dell'ambiente di sicurezza nelle regioni adiacenti non soggette alle limitazioni del Trattato.

Si chiede che la presente Dichiarazione sia allegata al Documento Finale."

Dichiarazione della Delegazione della Georgia
alla Prima Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato
sulle Forze Armate Convenzionali Europa

31 maggio 1996

"La Delegazione della Georgia ha esaminato molto attentamente i paragrafi 2 e 3, Sezione IV del Documento concordato fra gli Stati Parte sul problema del fianco. Abbiamo ancora alcune preoccupazioni molto serie sulla futura applicazione del loro contenuto. In tale contesto desideriamo rendere la seguente dichiarazione:

Qualsiasi accordo sullo schieramento a titolo temporaneo di forze armate convenzionali nel territorio della Georgia o sulla redistribuzione delle quote degli equipaggiamenti stabilite dall'Accordo di Tashkent deve essere il risultato di liberi negoziati e deve essere stipulato nel pieno rispetto della sovranità della Georgia e della sua Costituzione. Tutte le Parti devono applicare tutte le disposizioni di qualsiasi accordo del genere in buona fede e conformemente alle disposizioni del Trattato."

Dichiarazione della Delegazione della Moldova
alla Prima Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato
sulle Forze Armate Convenzionali in Europa

31 maggio 1996

"In riferimento al paragrafo 7, Sezione II del Documento Finale, la Repubblica di Moldova desidera rendere la seguente dichiarazione:

La tempestiva entrata in vigore dell'Accordo bilaterale sul ritiro delle truppe russe, firmato fra la Repubblica di Moldova e la Federazione Russa il 21 ottobre 1994, contribuirà alla piena applicazione del Documento concordato fra gli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa.

In relazione alla Sezione IV, paragrafo 2 del Documento concordato fra gli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa contenuto nell'Allegato A del Documento Finale, la Repubblica di Moldova desidera rendere la seguente dichiarazione interpretativa:

La Costituzione della Repubblica di Moldova ha proclamato la neutralità permanente del paese, vietando lo stazionamento di truppe straniere sul territorio della Repubblica. In considerazione di tali disposizioni costituzionali, la Repubblica di Moldova non può consentire sul suo territorio nemmeno a titolo temporaneo lo schieramento di armamenti convenzionali appartenenti ad altri paesi.

La Delegazione della Moldova si pregia chiedere al Sig. Presidente di allegare la presente Dichiarazione al Documento Finale tradotta in tutte le lingue ufficiali."